



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

*Regolamento Comunale
per l'erogazione dei servizi di illuminazione
Lampade Votive nel Cimitero comunale*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del **03 maggio 2011**

INDICE

TITOLO I		DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo	1	Oggetto e finalità del regolamento	Pag. 3
Articolo	2	Forma di gestione del servizio	Pag. 3
Articolo	3	Individuazione delle procedure	Pag. 3
TITOLO II		ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	
Articolo	4	Campo di applicazione	Pag. 3
Articolo	5	Orario del servizio – Sospensione del servizio	Pag. 3
Articolo	6	Determinazione delle tariffe	Pag. 3
Articolo	7	Modalità per il pagamento del canone	Pag. 4
Articolo	8	Durata della convenzione	Pag. 4
TITOLO III		RAPPORTO CON L'UTENZA	
Articolo	9	Richiesta di utenza	Pag. 4
Articolo	10	Corrispettivo di illuminazione	Pag. 5
Articolo	11	Omesso pagamento	Pag. 5
Articolo	12	Riallaccio alla rete	Pag. 5
Articolo	13	Variazioni nell'utenza	Pag. 5
Articolo	14	Trasferimento salma	Pag. 5
Articolo	15	Cessazione dell'utenza	Pag. 6
Articolo	16	Allacci abusivi	Pag. 6
Articolo	17	Utenze occasionali	Pag. 6
TITOLO IV		NORME TRANSITORIE E FINALI	
Articolo	18	Affidamento del servizio a terzi	Pag. 6
Articolo	19	Casi non previsti dal regolamento	Pag. 6
Articolo	20	Abrogazione di precedenti disposizioni	Pag. 6
Articolo	21	Pubblicità del regolamento	Pag. 6
Articolo	22	Entrata in vigore	Pag. 6

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso il cimitero del Comune di Squillace.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2 - Forma di gestione del servizio

1. Il Comune, di norma, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.
2. Il Comune ha comunque facoltà di affidare il servizio in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
3. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3 - Individuazione delle procedure

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:
 - a) procedure amministrative e contabili: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche, stipulazione dei contratti, iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso. Le competenze sono espletate dall'Ufficio Tributi.
 - b) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino, ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami. Le competenze sono espletate dall'ufficio Tecnico.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 - Campo di applicazione

1. Il servizio sarà assicurato, a richiesta degli interessati, per l'illuminazione votiva dei campi di inumazione, dei loculi cimiteriali, delle tombe di famiglia, di colombari, ossari, in corrispondenza di cippi ricordo, e comunque limitatamente alle zone già servite da linea principale.
2. Tutti gli interventi di costruzione di loculi, costruzione di tombe di famiglia, ampliamento del cimitero e di manutenzione dovranno comprendere gli impianti di illuminazione.

Art. 5 - Orario del servizio – Sospensione del servizio.

1. Il servizio di illuminazione votiva del cimitero è reso in forma continuativa (giorno e notte).
2. Le eventuali sospensioni del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comporteranno rimborso agli utenti.

Art. 6 - Determinazione delle tariffe

1. Il servizio sarà assicurato con l'applicazione delle speciali tariffe, annualmente aggiornate, approvate con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre, o comunque entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del Bilancio.

2. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe stabilite per l'anno precedente.
3. Il canone di abbonamento per ogni punto luce comprende la sorveglianza e la manutenzione degli impianti, il ricambio delle lampade e l'erogazione dell'energia elettrica.

Art. 7 - Modalità per il pagamento del canone.

1. Il pagamento del canone deve avvenire mediante versamento di conto corrente postale o presso gli Uffici comunali a mani degli agenti contabili incaricati che ne rilasceranno apposita quietanza.
2. L'ufficio competente ogni anno, provvede alla compilazione e spedizione delle bollette per il pagamento del canone.
3. La spedizione deve comunque avvenire almeno 20 giorni prima della data prevista per la scadenza di pagamento.
4. Il mancato versamento entro il termine previsto nella bolletta comporterà l'attivazione delle procedure di legge per la riscossione coattiva.

Art. 8 - Durata della convenzione.

1. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio, il canone di abbonamento sarà dovuto per i giorni di effettivo utilizzo del servizio e portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta.

**TITOLO III
RAPPORTO CON L'UTENZA**

Art. 9 – Richiesta di utenza

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di abbonamento al servizio presentata all'Ufficio Servizi Cimiteriali del Comune nella quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, l'esatta indicazione della tomba e/o del loculo. In caso di non accoglimento della domanda l'ufficio lo comunicherà all'interessato
2. L'utente verserà anticipatamente, con le stesse modalità previste per il canone di abbonamento, il diritto di primo impianto al Comune determinato annualmente assieme alle tariffe.
3. Sono comprese nel contributo, a titolo esemplificativo, le spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica, piccoli lavori di muratura, collegamenti elettrici, la lampadine votive.
4. A pagamento avvenuto, l'Ufficio, provvederà a comunicare la richiesta al personale tecnico per l'attivazione del servizio. Detta operazione dovrà avvenire entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione del bollettino postale di versamento da allegare alla domanda di abbonamento.
5. Gli impianti sono realizzati esclusivamente da personale dipendente del Comune di Squillace o da questi incaricato e comprendono l'allaccio della corrente e la fornitura delle lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art. 10 – Corrispettivo d'illuminazione

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, di un canone stabilito ai sensi degli articoli precedenti.
2. Il canone annuale deve essere pagato tramite versamento sul conto corrente postale del Comune inviato direttamente dall'Ufficio competente. Il Comune provvederà ad inviare direttamente presso il domicilio indicato al momento della sottoscrizione del contratto, il modulo di c/c da utilizzare per il pagamento del canone annuale d'abbonamento.
3. La mancata ricezione di tale modulo, a causa di disagio postale o altro motivo, non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore;
4. In caso di mancato versamento del canone dovuto entro 60 giorni dall'invio del bollettino di pagamento, l'Ufficio competente invierà lettera di sollecito del canone, gravato degli interessi di mora;
5. Sono comprese nel canone annuale, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:
 - le spese di manutenzione e le riparazioni;
 - la lampadina ed il ricambio delle lampadine fulminate, o mancanti per furto o altro;
 - la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;
 - le tasse sul consumo di energia elettrica;
 - le spese per stampati, francobolli, ecc. sostenute per eventuali comunicazioni
 - il ripristino del servizio a seguito di lavori eseguiti da personale comunale per tumulazione o estumulazione salme/resti.

Art. 11 - Omesso pagamento

1. In caso di omesso pagamento nei termini indicati, l'Ufficio Tributi procede all'emissione di un sollecito di pagamento contenente l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.
2. Dopo l'emissione della lettera di sollecito, e qualora anche quest'avviso risulti vano, il Responsabile del servizio ordinerà, senz'altra formalità, la sospensione della fornitura con contestuale asportazione della lampadina;

Art. 12 – Riallaccio alla rete

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata, oggetto della sospensione, voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio di primo impianto nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

Art. 13 - Variazioni nell'utenza

1. Le variazioni nell'utenza devono essere comunicate all'ufficio Tributi con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.
2. In caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento all'illuminazione votiva gli eredi sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune ai fini della variazione dell'intestazione.
3. I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dal precedente articolo 12.

Art. 14 - Trasferimento salma

1. Nel caso una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune, e si intenda continuare ad usufruire del servizio occorre, a cura dell'utente, comunicare i nuovi dati di allocazione della salma.
2. In caso di trasferimento della salma, in loculo e/o tomba sprovvista di allaccio alla rete elettrica, la fornitura si intenderà sospesa sino ad avvenuto allaccio alla rete elettrica.

Art. 15 – Cessazione dell'utenza

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.9 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 16 Allacci abusivi

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali il personale Tecnico provvederà immediatamente alla disabilitazione dell'impianto. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 9 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

2. E' vietato ai concessionari od eredi legittimi titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto.

Art. 17 – Utenze occasionali

1. Non è prevista la possibilità di richiedere l'installazione di lampade occasionali.

**TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 18 - Affidamento del servizio a terzi

1. Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà prevista all'articolo 2, comma 2, tutte le attività e procedure previste dal presente regolamento sono poste a carico del concessionario del servizio.

Art. 19 - Casi non previsti dal regolamento.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, N. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- b) il R.D. 09.07.1939, N. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) il D.P.R. 10.09.1990, N. 285, recante: " Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";
- d) il Regolamento Comunale di polizia mortuaria;
- e) ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 20 - Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Art. 21 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata sul sito web del Comune.

Art. 22 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.